

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 05.06.2020

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SCREENING COVID-19
DIPENDENTI COMUNALI CONSTUDIO GALENO CREMONA SRL -
CIG: Z4D2D39339.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **CINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che in data 24.04.2020 è stato adottato un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, allegato al D.P.C.M. del 26.04.2020 e richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 (art. 2);

DATO ATTO che il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone, ai fini di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ritiene di dover porre in essere, oltre a tutte le altre necessarie attività di prevenzione previste dal predetto protocollo del 24.04.2020, anche l'adozione di mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, in particolare sottoponendo i lavoratori ad un percorso di screening finalizzato all'individuazione di lavoratori positivi al COVID-19.

EVIDENZIATO che il medico competente di questo Comune, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, ha condiviso con il datore di lavoro l'opportunità di adottare mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, come previsto dal protocollo 24.04.2020 (punto 12 cpv 6);

VISTA la scrittura privata per il servizio in oggetto da stipularsi tra lo STUDIO GALENO CREMONA S.R.L. con sede in Cremona Via Tonani, 25 e questo Comune allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e il preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio stesso che ammonta ad € 1.189,50 I.V.A compresa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), secondo cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

ACCERTATA ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli artt. 8,26,27,28 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli artt. 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO CHE sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.L. 18.08.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata altresì attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U. Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che con decreto sindacale n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTI:

- ◆ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ◆ lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- ◆ il B.P. 2020/2022

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2020

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse al presente atto;
2. di approvare l'allegata scrittura privata per il servizio di screening COVID-19;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.189,50 I.V.A. compresa per il servizio in argomento con lo STUDIO GALENO CREMONA s.r.l.
4. di imputare la spesa di € **1.189,50=** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	10	1	03	2360	2020	21652

5. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore.

7. di attestare ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare la presente allo STUDIO GALENO CREMONA Srl con sede in Cremona Via Tonani, 25 a conferma dell'affidamento del servizio al seguente indirizzo mail. amministrazione2@nrsrl.eu

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 05.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 05.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 13.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 13.06.2020

II FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

SERVIZIO DI SCREENING COVID-19

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e per ogni ragione di legge tra

GALENO CREMONA s.r.l., codice fiscale 01625840192, con sede in Cremona, Via Amedeo Tonani n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore Nicola Ruggeri, di seguito per brevità anche solo "GALENO"

- da un lato -

e

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE codice fiscale/p.iva 00316550193, con sede in CORTE DÈ CORTESI CON CIGNONE PIAZZA VITTORIO VENETO 1, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, di seguito per brevità anche solo "IMPRESA";

- dall'altro -

PREMESSO CHE

- a. in data 24.4.2020 è stato adottato un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (di seguito per brevità anche solo Protocollo 24.4.2020), allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.4.2020 e richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.5.2020 (art.2);
- b. risulta costituito/non risulta costituito presso l'IMPRESA un Comitato, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 24.4.2020 (punto 13, cpv. 1);
- c. [nel caso in cui risulti costituito], il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso 24.4.2020 istituito presso l'IMPRESA ha richiesto, come da documento allegato al presente accordo, che, ai fini di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'IMPRESA ponga in essere, oltre a tutte le altre necessarie attività di prevenzione previste dal predetto Protocollo 24.4.2020, anche l'adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- d. l'IMPRESA, ai fini di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ritiene di dover porre in essere, oltre a tutte le altre necessarie attività di prevenzione previste dal predetto Protocollo 24.4.2020, anche l'adozione di mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del



contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, in particolare sottoponendo i lavoratori ad un percorso di screening finalizzato all'individuazione di lavoratori positivi al COVID-19;

- e. il medico competente dell'IMPRESA, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, ha condiviso con il datore di lavoro l'opportunità di adottare mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, come previsto dal Protocollo 24.4.2020 (punto 12, cpv. 6);
- f. è nota alle parti la **circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 9.5.2020** prot. 0016106-09/05/2020-DGPRES-DGPRES-P (di seguito anche solo Circolare MS 9.5.2020), avente ad oggetto "COVID-19: test di screening e diagnostici", nella quale, tra l'altro, si legge che "...i test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale...", che "...i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica...", che "...i test basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento di Protezione civile, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei, secondo i protocolli indicati dall'OMS...", che "...a normativa europea vigente non possono fornirsi indicazioni cogenti circa i requisiti minimi dei test diagnostici, tenuto conto che la medesima non vincola i produttori che intendono immettere sul mercato un test non classificato come autodiagnostico ad una validazione rilasciata da organismi notificati...", che "...è fortemente raccomandato l'utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi...", che "...i test rapidi (test eseguiti su sangue capillare), essendo di natura puramente qualitativa, possono solo indicare la presenza o assenza di anticorpi...", che "...l'ECDC nelle varie pubblicazioni riporta che un test anticorpale positivo indica se la persona è stata infettata da SARS-CoV-2 (se IgM positivi: infezione recente; se IgM negativi e IgG positivi: infezione passata), ma non indica necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti, se una persona è protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita...", che "...i test anticorpali non possono essere considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del test molecolare...";



- g. è nota alle parti la **Deliberazione n. XI/3131 della Giunta Regionale della Lombardia del 12.5.2020** (di seguito per brevità anche solo DGR 12.5.2020), avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici”, ed in particolare il punto “8. Utilizzo dei test sierologici extra Servizio Sanitario Regionale” del documento denominato “COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici” allegato alla predetta delibera, nel quale si legge che “...l'esecuzione di test sierologici, al di fuori di percorsi organizzati di verifica dei risultati ottenuti, riveste scarso significato e può contribuire a creare false aspettative e comportamenti a potenziale rischio nei cittadini interessati...”, e che “...l'utilizzo dei test al di fuori del SSR comporta in ogni caso il rispetto di quanto segue:
- a. Come indicato nella circolare ministeriale 0016106-09/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, i test per la ricerca di immunoglobuline non essendo autodiagnostici, non devono essere venduti o messi a disposizione di “profani”, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante “Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”: pertanto esiti derivanti esclusivamente da tali modalità erogative non saranno presi in considerazione (vedi punto c);
 - b. E' necessario l'uso di test marcati CE ai sensi del D. Lgs. 332/00, prevedendone la refertazione solo da parte di personale di laboratorio.
 - c. I test sierologici sia rapidi che con metodica CLIA o ELISA o equivalenti devono essere effettuati esclusivamente in laboratori di microbiologia e virologia o con sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzati e/o accreditati e/o a contratto con il SSR.
 - d. Qualora all'interno di una offerta extra SSR vengano utilizzati i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, l'eventuale positività riscontrata deve essere accertata e refertata dal laboratorio e ad essa deve seguire la verifica mediante sierologia con metodica CLIA o ELISA o equivalenti.
 - e. La positività a test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti comporta la verifica della contagiosità mediante ricerca dell'RNA virale (tamponi)”,
- e che “...nel caso in cui si intenda effettuare in uno specifico ambito collettivo (esempio ambiente di lavoro) un percorso di screening dei soggetti appartenenti a tale collettività, va data comunicazione ad ATS, riportando le seguenti informazioni:
- il medico, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso;
 - il numero dei soggetti che si prevede di coinvolgere;



- il laboratorio che effettua il test rapido, qualora previsto come primo step;
 - la documentazione relativa al test rapido che si intende utilizzare;
 - il laboratorio che effettua il test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;
 - la documentazione relativa al test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;
 - la documentazione atta a comprovare di avere informato i soggetti coinvolti: sul significato dello screening e dei test, dell'invio dell'esito positivo del sierologico ad ATS, dell'isolamento domiciliare a seguito di positività del sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti, fino all'esito negativo del test molecolare;
 - la documentazione circa la volontarietà di adesione a tutto il percorso di screening e la modalità di trattamento dei dati sanitari;
 - l'evidenza della disponibilità di test per la ricerca del genoma virale, acquisita oltre la quota che deve essere garantita dalla rete dei laboratori per COVID-19 per il SSR; tale quota deve essere pari ad almeno il 10% del numero di soggetti arruolati...";
- h. le parti concordano nel ritenere che l'espressione "mezzi diagnostic" ricomprenda al proprio interno sia il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei (di seguito anche solo "tamponi"), sia, in quanto finalizzato a valutare l'effettuazione del tampone, il test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalente (di seguito anche solo "test sierologico su sangue venoso");
- i. GALENO, nell'ambito delle attività di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, può coadiuvare l'IMPRESA, collaborando, all'interno della generale attività di sorveglianza sanitaria in essere, con il datore di lavoro e il medico competente, mediante un percorso di screening come indicato nell'art. 2) della presente scrittura privata, finalizzato a verificare la presenza di soggetti positivi al virus Covid-19, in particolare sottoponendo, previa adeguata informazione e raccolta di consenso informato per iscritto, tutti i lavoratori dell'IMPRESA aderenti su base volontaria al percorso a: questionario anamnestico sintetico, misurazione della temperatura e saturimetro, prelievo di sangue venoso per test sierologico su sangue venoso da eseguirsi con metodica CLIA o ELISA o equivalenti in laboratorio di microbiologia e virologia o con sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzato e/o accreditato e/o a contratto con il SSR; eventuale test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale da tampone nasofaringeo (cd. "tamponi") da eseguirsi in laboratorio autorizzato e/o accreditato e/o a contratto con il SSR in caso di esito positivo del test sierologico su sangue venoso;



- j. sono condizioni essenziali per l'adozione dei mezzi diagnostici utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori e del percorso di screening:
 - i. l'adesione da parte di almeno l'80% dei lavoratori dell'IMPRESA;
 - ii. l'adesione completa al percorso, per cui chi risulterà positivo al test sierologico su sangue venoso dovrà necessariamente sottoporsi al tampone;
- k. in caso di positività al test sierologico su sangue venoso eseguito con metodica CLIA o ELISA o equivalenti in laboratorio, sarà data comunicazione all'ATS, il lavoratore dovrà essere sottoposto a test molecolare (tampone) e dovrà allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro e andare in isolamento domiciliare sino alla comunicazione del risultato negativo del test molecolare (tampone);
- l. l'IMPRESA è pienamente consapevole delle conseguenze che gli esiti dei mezzi diagnostici possono comportare, in particolare che l'eventuale positività al tampone dei lavoratori comporterà, oltre al necessario periodo di quarantena dei lavoratori positivi al tampone, la necessità di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di ogni persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena, come previsto dal Protocollo 24.4.2020 (art. 11, cpv. 2), l'opportunità di procedere alla sanificazione dell'ambiente di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO.

GALENO si impegna a coadiuvare l'IMPRESA nell'attività di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, supportando il datore di lavoro e il medico competente nell'adozione di mezzi diagnostici utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, in particolare mediante l'attivazione di un programma finalizzato ad effettuare uno screening sui lavoratori per verificare la presenza di soggetti positivi al virus Covid-19.

Condizioni essenziali per l'adozione dei mezzi diagnostici utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, sono:

- i. l'adesione da parte di almeno l'80% dei lavoratori dell'IMPRESA;
- ii. l'adesione completa al percorso previsto dal protocollo, per cui chi risulterà positivo al test sierologico su sangue venoso dovrà necessariamente sottoporsi al tampone.



Verificate le predette condizioni, GALENO, previa adeguata informazione e raccolta di consenso informato per iscritto, comunicherà al datore di lavoro il giorno e l'ora in cui i lavoratori, singolarmente, dovranno tenersi a disposizione del medico competente (presso l'ambulatorio di GALENO o presso il luogo di lavoro, se si procederà mediante ambulatorio mobile), per l'esecuzione delle seguenti attività:

- compilazione scheda anagrafica;
- illustrazione consenso informato sul significato dell'attività di screening e dei test;
- compilazione questionario anamnestico sintetico specifico per COVID-19;
- misurazione temperatura corporea e saturazione;
- prelievo di sangue venoso per test sierologico da eseguirsi con metodica CLIA o ELISA o equivalenti in laboratorio di microbiologia e virologia o con sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzato e/o accreditato e/o a contratto con il SSR;
- eventuale test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale da tampone nasofaringeo (cd. "tampone") da eseguirsi in laboratorio autorizzato e/o accreditato e/o a contratto con il SSR in caso di esito positivo del test sierologico su sangue venoso;

Nel caso di test sierologico su sangue venoso positivo, si procederà con test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale da tampone nasofaringeo (cd. "tampone") da eseguirsi in laboratorio autorizzato e/o accreditato e/o a contratto con il SSR e verrà data comunicazione della positività al test sierologico al lavoratore, all'ATS per l'isolamento domiciliare e al medico competente dell'IMPRESA, la quale cautelativamente allontanerà il lavoratore dal luogo di lavoro sino all'esito del tampone.

Nel caso di tampone COVID-19 positivo, verrà data comunicazione al lavoratore, al Medico Competente dell'IMPRESA per la comunicazione e all'ATS per la messa in quarantena e per la eventuale ricerca di "contatti stretti".

3. CORRISPETTIVO.

All'atto della sottoscrizione del presente accordo l'IMPRESA comunicherà a GALENO il numero dei dipendenti da sottoporre al percorso di screening.

GALENO comunicherà quindi l'importo dovuto a titolo di acconto.

L'IMPRESA provvederà al pagamento dell'importo comunicato da GALENO almeno 2 (due) giorni prima dell'effettuazione dei test a mezzo bonifico bancario.

Al ricevimento del pagamento GALENO emetterà fattura elettronica per l'importo ricevuto a titolo di



acconto.

Successivamente all'effettuazione dei test e degli eventuali tamponi, GALENO emetterà fattura elettronica per le attività svolte durante il percorso di screening, detratto l'importo ricevuto a titolo di acconto.

L'IMPRESA corrisponderà a GALENO, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della fattura elettronica il saldo del complessivo importo dovuto in base al numero dei test e dei tamponi effettuati e dei servizi resi, in base al seguente prospetto:

- euro 62.50, oltre IVA se dovuta, per ogni test sierologico su sangue venoso eseguito in laboratorio;
- euro 50.00, oltre IVA se dovuta, attività oraria assistente sanitario;
- euro 99.00, oltre IVA se dovuta, gestione pratica ATS;
- euro 77.00, oltre IVA se dovuta, per ogni tampone COVID-19;
- euro 18.00, oltre IVA se dovuta, per la somministrazione del tampone.
- Euro 80.00, oltre IVA se dovuta, per eventuale attività oraria Medico Competente per consulenza post esito accertamenti

Ogni pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a GALENO avente il seguente codice IBAN: IT43K050345695000000001076.

In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati GALENO potrà rifiutarsi di dare ulteriore esecuzione al presente accordo e avrà facoltà di dichiarare risolvere il contratto per inadempimento dell'IMPRESA, fermo il diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni effettuate e il diritto al risarcimento del danno.

4. DURATA.

Il presente accordo avrà durata di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione, con tacito rinnovo per egual periodo.

Dopo l'effettuazione del primo percorso di screening, GALENO e l'IMPRESA concorderanno, sentito il medico competente, la tempistica del successivo percorso, di regola da ripetersi ogni 15 giorni.

L'IMPRESA potrà recedere in qualsiasi momento, previa trasmissione di dichiarazione di recesso a GALENO a mezzo pec.

5. PRIVACY.

Ogni lavoratore sarà singolarmente e adeguatamente informato in ordine all'attività di screening



COVID-19 e in ordine al trattamento dei propri dati personali.

L'attività di screening non potrà essere condotta nel caso in cui il lavoratore non presti espresso informato consenso all'attività di screening e al trattamento dei propri dati personali.

Il consenso informato all'attività di screening e al trattamento dei dati personali dovranno risultare per iscritto.

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo (UE) 2016/679.

6. ALLEGATI

- richiesta del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso 24.4.2020.

Cremona, _____

GALENO CREMONA s.r.l.

L'IMPRESA

